

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 38

<<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

presentato dalla Giunta regionale il 3 febbraio 2025

HONSELL

Emendamento modificativo (1.1) **Fatto proprio dalla consigliera Capozzi, APPROVATE le lettere a) e c) NON APPROVATA la lettera b)**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<in linea>> sono sostituite con la seguente: <<conformemente>>;

b) le parole <<ai fini del conseguimento al 2030>> sono sostituite con le seguenti <<al fine di raggiungere entro il 2030>>;

c) la parola <<stabiliti>> è sostituita dalle seguenti: <<come stabilito>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto mira a migliorare la chiarezza e la precisione linguistica del comma 1 dell'articolo 1 senza alterarne il contenuto sostanziale.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (1.2) **Fatto proprio dalla consigliera Capozzi, NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)>> sono aggiunte le seguenti: <<, garantendo il pieno rispetto e l'armoniosa integrazione con la tutela del patrimonio ambientale, culturale e della biodiversità del territorio, in conformità all'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto introduce un principio di bilanciamento tra lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la tutela del patrimonio ambientale, culturale e della biodiversità. Sebbene la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione rappresentino priorità strategiche per la Regione, è fondamentale che tali processi avvengano in modo sostenibile, evitando impatti negativi sugli ecosistemi, sul paesaggio e sulle specificità culturali dei territori, in conformità all'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2, le parole <<e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)>> sono sostituite dalle seguenti <<, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Con il Decreto Legislativo n. 110 del 2002, ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettere a) e m) restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti, tra le altre, l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nonché la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 gli atti di indirizzo adottati dallo Stato vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2, le parole <<al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione

di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.>> sono sostituite dalle seguenti <<individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, al fine al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in tali aree e di conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari-.

Nota: il presente emendamento serve a rivendicare il virtuoso processo avviato in questa Regione con il superamento degli obiettivi fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia per l'anno 2024, sia per l'anno 2025 che per parte dell'anno 2026, con l'installazione di soli 4 impianti fotovoltaici a terra di dimensioni superiori ai 10MW, per un totale di 66 MW sui 626 installati (rispetto ai 404 MW assegnati). Pertanto, la nostra Regione non ha alcuna necessità di accelerare il processo di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra, specialmente su suolo agricolo, ma ha il compito di governarlo al fine di contemperare gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, accelerando i processi per l'installazione di impianti nelle aree individuate come idonee dai legislatori nazionali e regionali.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (1.5) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3, prima delle parole <<Ai fini del contemperamento>> sono inserite le seguenti <<In conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari-.

Nota: il presente emendamento è stato bocciato in commissione in quanto il D.M. 10 settembre 2010 sarebbe già richiamato nel comma 1 dell'articolo 3. Si evidenzia che anche il DM 21 giugno 2024 viene richiamato al comma 1 dell'articolo 2, ma anche al comma 2 dell'articolo 1 (oggetto e finalità). Un tanto serve a ribadire che anche per l'individuazione delle aree non idonee si seguono i principi e i criteri della normativa nazionale, previsti dal 2010 e mai individuati in Friuli Venezia Giulia.

MARTINES, CELOTTI, CARLI, MORETTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (1.6) **NON APPROVATO**

Al comma 3, dopo le parole <<sul territorio regionale>> sono inserite le seguenti: <<, ovvero delle aree in cui ne è vietata la realizzazione.>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (2.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 il periodo <<1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:>> è così interamente sostituito:

<<1. Tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021 e valutando la disponibilità di risorse rinnovabili, le caratteristiche territoriali regionali, la distribuzione della domanda elettrica e le infrastrutture di rete esistenti, la Regione individua le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, lettera a),

del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024. A tal fine, sono considerate superfici e aree idonee:>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento proposto mira a migliorare la chiarezza e la lettura del comma 1 dell'articolo 2 senza alterarne il contenuto sostanziale.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Subemendamento modificativo all'emendamento 2.2 (2.1.1) **APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole <<strutture edificate>> inserire le parole <<e le aree a destinazione industriale di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa Friuli Venezia Giulia – LR n. 3 del 22 febbraio 2021.>>"

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

Siti industriali dismessi. L'emendamento fa riferimento alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Svilupp Impresa)) ed in particolare al Capo III del Titolo IV dedicato alla riqualificazione del territorio attraverso il riuso e il recupero delle aree e degli edifici industriali non utilizzati. Nello specifico, il comma 3 dell'art 81, ha previsto un master plan di riconoscimento dei complessi produttivi degradati, dal quale risultano, in forza della delibera di Giunta regionale n.1703 del 14 novembre 2024 - Lr 3/2021, Art. 82, comma 2, 222 siti produttivi dismessi in 116 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Al Masterplan sono riconosciute anche le seguenti utilità:

- orientare le azioni dell'Amministrazione regionale in materia di politica industriale;
- orientare gli investitori per valutare le più adeguate sintesi localizzative;
- consentire la valutazione di ulteriori azioni specifiche anche sui piani di natura urbanistico/pianificatoria e ambientali).

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.2 (2.1.2) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento 2.2 dopo le parole <<di strutture edificate>> sono aggiunte le parole <<e di superfici impermeabilizzate>>.

Non comporta oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.2) **APPROVATO**

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, sono aggiunte, infine le seguenti parole: <<privilegiando l'utilizzo di strutture edificate>>;

b) al comma 4 dell'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i), j):

1) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

2) nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 136, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3) nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuto dall'UNESCO;

4) nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi 3, lettera b) e 3 bis;>>.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:

a) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al

comma 4;

b) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 2 (Individuazione delle aree idonee).

La proposta di cui alla lettera a) fissa un criterio di priorità per la realizzazione di impianti sulle coperture nelle aree industriali, commerciali, artigianali, per servizi e logistica.

La proposta di cui alla lettera b), in accoglimento delle osservazioni della Soprintendenza sottrae dal criterio di prevalenza della idoneità anche i beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004, in quanto il DM 21.06.2024 fissa la loro natura di beni paesaggistici non idonei. Si propongono altresì i siti Unesco al fine di riconoscere l'importanza di tali siti per la politica regionale. Per le tre tipologie di beni sensibili indicate di propone altresì la salvaguardia della fascia di rispetto.

La proposta di cui alla lettera c) chiarisce il rapporto tra aree idonee e aree inidonee previsto al comma 5. Laddove l'impianto ricada solo parzialmente in area idonea, prevale il regime previsto per le aree non idonee.

L'emendamento non comporta oneri finanziari in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.3) **APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 la parola <<commerciale,>> è soppressa.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Il presente emendamento è stato bocciato in commissione in quanto le aree commerciali sarebbero considerate idonee a livello nazionale. Si evidenzia come a differenza delle altre aree citate (industriali, artigianali, per servizi e logistica) non è previsto né dal DLGS 199/2021, né dal DM 21 Giugno 2024, né dal DLGS 190/2024, come asserito in commissione, che le aree commerciali siano aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e pertanto non si comprende il motivo di inserirle all'interno di questo DDL, essendo, tra l'altro, aree più vicine ai centri abitati rispetto alle altre citate.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (2.4) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) dopo le parole <<l'incremento dell'area occupata è ammissibile>> sono inserite le seguenti: <<in area idonea>>;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) tutte le barriere fonoassorbenti della rete stradale regionale;>>;

c) alla lettera i) le parole <<esclusivamente per gli impianti fotovoltaici>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente per gli impianti agri fotovoltaici di cui all'art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1>>;

d) alla lettera l) dopo le parole <<militari dismesse>> sono inserite le seguenti: <<e degradate a causa di impermeabilizzazione dei suoli o non più recuperabili con interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta spese.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.5) **APPROVATO punto 1. con Subemendamento orale, le parole: <<100>>, sono sostituite dalle parole <<200>>, NON APPROVATI i punti 2 e 3**

1. Alla lettera c) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;

2. Alla lettera h) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;
 3. Alla lettera i) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>.
- Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

LIGUORI**Emendamento modificativo (2.6) DECADUTO**

1. Alla lettera c) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;
 2. Alla lettera h) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>;
 3. Alla lettera i) del comma 1, le parole <<500>> sono sostituite dalle seguenti <<100>>.
- Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI**Emendamento modificativo (2.7) NON APPROVATO**

1. Alla lettera e) del comma 1, prima delle parole <<le aree di cava>> sono inserite le seguenti <<le miniere e>> e dopo le parole <<delle stesse>> sono inserite le seguenti <<, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: La lettera c) del comma 8 dell'art. 20 del Dlgs 199/2021 considera aree idonee "le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento". Il presente emendamento, che richiama la normativa nazionale, è stato bocciato in aula in quanto non sarebbe coerente con la normativa delle cave. Così fosse anche la richiamata lettera c) del comma 8 dell'articolo 20 del dlgs 199/2021 non sarebbe coerente con la normativa delle cave.

PISANI**Emendamento modificativo (2.8) NON APPROVATO**

Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 le parole: <<nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI**Emendamento modificativo (2.9) NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) le coperture degli edifici e le aree ricadenti all'interno dei Porti e degli Interporti, compatibilmente con i piani operativi, regolatori o di sviluppo delle Autorità e Società di gestione;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Tali aree sono ricomprese nella lettera a) del comma 1 (aree per servizi e per logistica), così come lo sono anche le aree della lettera f), pertanto o si approva il presente emendamento o si può cancellare la lettera f).

MORETTI, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, MARTINES, POZZO, COSOLINI, MENTIL**Emendamento modificativo (2.10) NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera g), dopo le parole <<152/2006>>, sono inserite le parole: <<e ricadenti in zone D>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI**Emendamento modificativo (2.11) NON APPROVATO**

1. Al comma 1 la lettera h) è soppressa.

Nota: si ritiene non opportuno individuare come aree idonee aree in cui non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi delle successive modifiche apportate dal Decreto Legge Agricoltura

15 maggio 2024, n. 63, il quale esclude le aree previste dal numero 1 della lettera c ter) del comma 8 del Decreto Legislativo 199/2021 tra le aree in cui è consentita l'installazione di impianti a terra.
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PROPONENTI: POZZO, MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (2.12) **NON APPROVATO**

Al comma a, la lettera h) è abrogata.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.13) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera h) del comma 1 dopo la parola <<, esclusivamente>> si aggiungono le seguenti: <<per gli impianti fotovoltaici e>>.

Non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.14) **APPROVATO con Subemendamento orale, le parole <<dismesse>> sono sostituite dalle parole <<cessate>>.**

1. Alla lettera h) del comma 1 dopo le parole <<dalle cave>> si aggiungono le seguenti <<sia attive che dismesse>>.

Non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO

Emendamento modificativo (2.15) **NON APPROVATO**

Al comma 1, la lettera i) è abrogata.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MORETTI, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, MARTINES, POZZO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (2.16) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera i), dopo le parole <<152/2006>>, sono inserite le parole: <<e ricadenti in zone D>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.17) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera i) del comma 1 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico>> si aggiungono le seguenti <<o un impianto di produzione a biometano>>.

Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.18) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera k) del comma 1, dopo le parole <<chiusi o ripristinati>> sono inserite le seguenti <<, compatibilmente con la gestione operativa e post-operativa di cui al Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Si chiarisce che l'idoneità delle aree di discarica sia tale qualora la realizzazione dell'impianto sia compatibile con le operazioni di gestione operativa e post operativa che avvengono anche dopo la chiusura della discarica, quali a titolo esemplificativo la manutenzione, la sorveglianza e i controlli del sito. In commissione l'emendamento è stato bocciato in quanto si affronta la problematica nell'iter amministrativo. Si ritiene fondamentale che i proponenti sappiano prima di affrontare l'iter

amministrativo che ogni intervento debba esser coerente con la normativa nazionale in materia di gestione operativa e post operativa delle discariche.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (2.19) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Le aree artificializzate, quali parcheggi, tetti di edifici pubblici e privati, i siti orfani e le aree industriali e militari dismesse devono essere prioritarie per la localizzazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo o alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili. La Regione favorisce tali progetti attraverso future misure di semplificazione ed incentivazione economica.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa modifica risponde a un'esigenza di ottimizzazione dell'uso del territorio, privilegiando superfici già compromesse o non utilizzabili per altri scopi, al fine di ridurre il consumo di suolo agricolo e naturale. L'emendamento è coerente con i principi della pianificazione energetica sostenibile, promuovendo l'installazione di impianti fotovoltaici in contesti che minimizzano l'impatto ambientale e paesaggistico. Inoltre, la norma prevede che la Regione favorisca questi interventi attraverso misure di semplificazione amministrativa e strumenti di incentivazione economica, incentivando la realizzazione di impianti destinati all'autoproduzione energetica e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Tale previsione si inserisce nel più ampio quadro della transizione energetica e della promozione della produzione diffusa di energia rinnovabile, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili. L'emendamento, quindi, introduce un criterio di priorità strategica nell'individuazione delle aree idonee per impianti fotovoltaici, favorendo un modello di sviluppo energetico più sostenibile e coerente con la tutela del territorio.

HONSELL

Emendamento soppressivo (2.20) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 la parola <<i)>> è soppressa.

Nota: presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (2.21) **APPROVATO**

1. All'articolo 2, comma 3, lettera a) dopo la parola <<(CER)>> sono inserite le seguenti parole: <<ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199>>.

Nota: Si ritiene opportuno richiamare con l'emendamento la norma istitutiva delle CER, in particolare il comma 1 lettera c) dell'art. 31 specifica che, per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Un tanto per chiarire che le grandi imprese non possono esser parte delle CER, ed è escluso che le comunità energetiche possano essere utilizzate per aggirare i limiti che servono ad escludere sul territorio gli effetti domino dell'espansione degli impianti fotovoltaici.

Il presente emendamento non comporta spese.

POZZO, CARLI, MORETTI, CELOTTI, MARTINES, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (2.22) **DECADUTO**

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:

a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1;

b) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.23) **NON APPROVATO**

1. Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui ai commi 1, 2 e 3>>;

b) alla lettera a) le parole <<comma 1, lettera b), numeri 6) e 7) sono soppresse;

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: l'emendamento vuol chiarire che le aree sono idonee qualora non ricadano nelle condizioni di cui al comma 2 e 3 e non rientrino nelle aree non idonee di cui all'articolo 3.

HONSELL

Emendamento soppressivo (2.24) **DECADUTO**

Art. 2 (Individuazione delle aree idonee)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento soppressivo (2.25) **DECADUTO**

1. Il comma 5 dell'articolo 2 è così sostituito:

<<5. Non è ammessa la presentazione di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili qualora questi insistano contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento modifica interamente il comma 5 dell'articolo 2, introducendo la non ammissibilità alla presentazione di progetti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che interessino contemporaneamente aree idonee e non idonee. Nella versione originaria, la norma prevedeva che, in questi casi, si applicasse la disciplina delle aree idonee. La nuova formulazione elimina questa possibilità, stabilendo in modo chiaro e inequivocabile che non è possibile presentare progetti che coinvolgano contemporaneamente entrambe le tipologie di aree. Questa modifica garantisce maggiore certezza normativa, tutela il principio di coerenza con la disciplina delle aree non idonee e contribuisce ad un migliore equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.26) **DECADUTO**

1. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea e su un'area o superficie non idonea, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.>>

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: su tale comma si è espresso anche il Ministero della Cultura con testuali parole: "A parere di questo Ministero, tale disposizione non è coerente con il D.M. 21 giugno 2024, laddove il MASE, all'art. 7, affida alle Regioni il compito di individuare le aree idonee (tenendo conto, tra l'altro, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale etc.), applicandosi le previste semplificazioni (tempi più celeri e parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente per il paesaggio), e le aree non idonee, dove per ragioni di tutela la Regione può individuare ulteriori aree e superfici non idonee ad ospitare impianti FER (oltre quelle stabilite dallo decreto stesso all'art. 7 comma 3), per cui non vigono le suddette semplificazioni. Considerato inoltre che il D.M. del 2024 non stabilisce una disciplina circa la "prevalenza" dell'idoneità sulla non idoneità, né dà mandato alle Regioni di disporre in merito, si ritiene, in applicazione anche del principio della maggior tutela, che il

comma 5 dell'art. 2 del DDL 038 non sia coerente con la normativa statale, né conforme alla volontà del legislatore statale di demandare alle regioni un'analisi peculiare del proprio territorio per l'individuazione di aree aventi particolare connotazione e regime di tutela, tali da necessitare, in caso di trasformazione attraverso l'installazione di FER, di un'adeguata valutazione e del parere vincolante dell'autorità competente per il paesaggio.

Le Regioni quindi non sono chiamate a stabilire una disciplina di prevalenza della idoneità sulla non idoneità delle aree e inoltre, ad avviso di questa Amministrazione, l'opportunità di inserire un impianto industriale per la produzione di FER in un'area che sebbene idonea ai sensi dell'art. 2 ricada in area considerata dalla Regione non idonea per esigenze di tutela ai sensi dell'art. 3, comma 1, deve necessariamente essere valutata dall'autorità competente che prenderà comunque in considerazione le caratteristiche specifiche dell'area e dell'eventuale compatibilità del progetto.

Si chiede pertanto lo stralcio di questo comma 5 o, in via subordinata, che detto articolato sia modificato nel senso che in caso di concorso tra area idonea ed area non idonea prevalga la disciplina prevista per le aree non idonee.”.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (2.27) **DECADUTO**

1. Al comma 5 dell'articolo 2 le parole <<per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le aree inidonee>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta spese.

CARLI, MORETTI, POZZO, CELOTTI, MARTINES, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (2.28) **DECADUTO**

Al comma 5 dopo le parole <<impianti nelle aree>>, sono inserite le parole: <<non>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.29) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

<<7 bis. Le aree idonee di cui al presente articolo sono inserite nel Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001, ai sensi dell'articolo 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi) comma 5 e seguenti. 7 ter. Nel Piani di cui al comma 7 bis, sono incluse prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

7 quater. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nonché quelle di cui all'articolo 3, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone, sentita l'autorità competente in materia paesaggistica.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: tale piano di accelerazione è previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 190/2024 e oltre a ribadire quali sono le aree idonee per l'installazione “accelerata” di impianti a fonte rinnovabile, ribadisce anche quali aree siano da escludere dal piano, ribadendo come tali aree non possano esser considerate “idonee” all'installazione.

CARLI, COSOLINI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.1) **NON APPROVATO**

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate in conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), in osservanza degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici, suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (3.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole <<sono individuate>> sono inserite le seguenti: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce il parere della Commissione consiliare competente nel processo di individuazione delle superfici e delle aree non idonee. Questa modifica ha lo scopo di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nel processo decisionale, garantendo un maggiore coinvolgimento dell'organo rappresentativo: l'inserimento del parere della Commissione consiliare assicura una maggiore trasparenza e un confronto istituzionale, contribuendo ad una più ampia condivisione delle scelte strategiche in materia di pianificazione territoriale ed energetica.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (3.3) **APPROVATO il comma 1, lettera a), numero 1.1**

NON APPROVATI comma 1, lettera a), numeri 4, 5, e 6.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1 aggiungere alle parole <<siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuto dall'UNESCO>> le parole <<inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di candidatura;>>.

Al comma 1, lettera a), numero 4 aggiungere dopo le parole <<aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'art.135 del decreto legislativo 42/2004>> le parole <<incluse le aree per le quali è in corso la ricognizione e l'accertamento dell'esistenza di usi civici>>;

Al comma 1, lettera a), numero 5, aggiungere dopo le parole <<aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR>> le parole <<e le aree su cui insistono i percorsi della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia di cui al Capo IV bis (Interventi per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini del Friuli Venezia Giulia) della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21>>.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6) inserire 6 bis): le aree situate entro i 1000 metri di distanza dai centri abitati, dalle frazioni, dalle case sparse e isolate.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.4) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1.1) del punto 1) dopo le parole <<riconosciuto dall'UNESCO>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 7.000 metri dai perimetri di identificazione>>;

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.5) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1.2) del punto 1) dopo le parole <<(Man and the Biosphere - MaB);>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 5000 metri dai perimetri di identificazione>>;

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.6) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) dopo le parole <<conoscenze tradizionali)>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 2000 metri dal perimetro di identificazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.7) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3) dopo le parole <<decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.8) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) dopo le parole <<135 del decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.9) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 5) dopo le parole <<delimitate dal PPR>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 3.000 metri dal perimetro di identificazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.10) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 6) dopo le parole <<potenziale archeologico>> sono aggiunte le seguenti <<, comprese le aree che distino non meno di 1500 metri dal perimetro di identificazione>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.11) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 6) della lettera a) è inserito il seguente:

6-bis) aree che distano a meno di 1 chilometro dalle Strade del Vino e dei Sapori individuate ai sensi della Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia).>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.12) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 6) della lettera a) è inserito il seguente:

6-bis) aree che distano non più di 1000 metri dalle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.13) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 6) della lettera a) è inserito il seguente:

6-bis) beni culturali e beni culturali di interesse religioso di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 42/2004, comprese le aree che distano non meno di 1000 metri dal perimetro di identificazione.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.14) **RITIRATO**

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. ulteriori aree quali visuali di pregio o similari, reti ecologiche locali o reti dei beni culturali, identificate dai piani regolatori comunali.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MORETTI, FASIOLO, CARLI, POZZO, CELOTTI, MARTINES, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (3.15) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. le aree non ricadenti nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, racchiuse in un perimetro i cui punti distano meno di 500 metri da centri abitati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.16) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 8) della lettera b) è inserito il seguente:

8-bis) corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523 e le aree che distano a meno di 300 metri dagli stessi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.17) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 8) della lettera b) è inserito il seguente:

8-bis) aree con prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.18) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 8) della lettera b) è inserito il seguente:

8-bis) aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.19) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 8) della lettera b) è inserito il seguente:

8-bis) aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non meno di 500 metri dalle zone di pericolosità riportate sul Piano antincendio regionale.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.20) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo il punto 8) della lettera b) è inserito il seguente:

8-bis) Le aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 500 metri, in linea d'aria.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, MORETTI, CARLI, POZZO, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.21) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 8) è aggiunto il seguente:

<<8 bis) ambiti geografici di riferimento dei contratti di fiume.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (3.22) **RITIRATO**

1. Dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<b bis) tutela delle aree wilderness individuate così come individuate dalla DGR 3304 dd. 28.12.2007 e ss.mm.ii;>>.

Non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.22.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 3 comma 1 del disegno di legge regionale 38, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) numero 3 dopo le parole <<Consorzi di bonifica>> la parola <<e>> è sostituita dalla seguente: <<o>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 3 (Individuazione delle aree non idonee), comma 1, lettera c) numero 3) per chiarire che le due condizioni in esso previste, cioè la localizzazione dell'area agricola in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e l'essere oggetto di riordino fondiario non devono necessariamente coesistere.

MORETTI, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, POZZO, MARTINES, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (3.23) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. le aree agricole dotate di impianti di irrigazione.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.24) **APPROVATO**

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) Tutela dei centri abitati:

1. distanza minima del perimetro di un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. Per impianti di potenza

superiore a 12 MW la predetta distanza minima non è inferiore a 200 metri.

2. distanza minima del perimetro degli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano, non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 152/2006.>>;

b) al comma 3, lettera b):

1. le parole <<della tipologia di impianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della tipologia e della potenza dell'impianto>>;

2. dopo le parole <<in proporzione al bene oggetto di tutela>> sono aggiunte le seguenti: <<Per siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuto dall'UNESCO per i quali è in corso il procedimento di ampliamento della buffer zone, la fascia di rispetto corrisponde alla proposta di ridelimitazione del suo perimetro.>>;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.>>;

Nota: Gli emendamenti proposti intervengono a modificare l'articolo 3 relativo all'individuazione delle aree non idonee.

L'emendamento proposto alla lettera a) riscontra il tema concernente la realizzazione di un parco fotovoltaico o di un impianto a biometano a poca distanza dalle zone residenziali fissando una distanza minima dalle zone A e B del piano regolatore.

L'emendamento proposto alla lettera b) integra i criteri per definizione delle fasce di rispetto inserendo il riferimento alla potenza dell'impianto. Si introduce per i siti Unesco il parametro della fascia facendo riferimento alle proposte di ampliamento del buffer.

L'emendamento proposto alla lettera c) propone di fissare le indicazioni delle fasce di cui alla lettera c quater) del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 sino alla pubblicazione della deliberazione prevista per la definizione delle aree non idonee.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

HONSELL

Emendamento soppressivo (3.25) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.26) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 le parole <<all'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27>> sono sostituite dalle seguenti <<all'articolo 2 comma 1 lettere b) e c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Si richiama la definizione di "agrivoltaico avanzato" contenuta nell'articolo 2 (Definizioni) lettere b) e c) del D.M. Agrivoltaico del 22 dicembre 2023, n. 436:

b) impianto agrivoltaico di natura sperimentale (nel seguito anche: impianto agrivoltaico avanzato o impianto agrivoltaico): impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:

1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito:

Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12, comma 2;

c) sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato): sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (3.27) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<e 1-quinquies>> sono sostituite dalle seguenti:

<<che prevedano la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio idonei a consentire di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate>>.

Nota: il presente emendamento non comporta spese.

Si ritiene opportuno non limitarsi al richiamo del comma 1 - quinquies del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 ed invece evidenziare espressamente le caratteristiche degli impianti agro voltaici, così da introdurre il criterio della qualità dei progetti e la relativa idoneità al controllo dell'efficienza ed efficacia esplicita a regime.

Il comma 1 - quinquies recita: L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.28) **DECADUTO**

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:

a) le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) del presente comma 3), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.

c) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alle lettere a) del presente comma e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: si riprende quanto suggerito nella Memoria del Ministero della Cultura inviata ai colleghi della IV Commissione competente in merito al .Rispetto a quanto indicato dalla Soprintendenza si sottolinea come per raggiungere gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione fissati nel DM 21 Giugno 2024, non sarebbero necessari 35 km quadrati come indicato nella Memoria del MIC (ottenuti dalla individuazione degli ettari necessari a installare 1960 MW di impianti a energia da fonte rinnovabile, per i quali servono in via cautelativa 1,8 ettari di terreno per ogni MW installato), ma 23 km quadrati, in quanto dal 2022 ad oggi son già stati installati 670 MW (dati Terna al 31 gennaio 2025). Si ricorda altresì che al momento risultano autorizzati o in fase di valutazione ambientale impianti per ulteriori 1400 MW, a cui vanno aggiunti tutti gli impianti finanziati con incentivi regionali per privati e imprese, con fondi PNRR, con i reddito energetico, nonché i possibili revamping che con le attuali tecnologie potrebbero potenziare gli impianti esistenti.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (3.29) **NON APPROVATA la lettera a), DECADUTA la lettera b)**

1. Al comma 3 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b),>> sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

<b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) del presente comma, che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto, in proporzione al bene oggetto di tutela e in contemperamento alle effettive necessità di raggiungimento degli obiettivi energetici della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Tabella A dell'art. 2 del DM 21 giugno 2024;

b bis) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alle lettere a) del presente comma e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto, in proporzione al bene oggetto di tutela e in contemperamento alle effettive necessità di raggiungimento degli obiettivi energetici della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Tabella A dell'art. 2 del DM 21 giugno 2024;

b ter) le fasce di rispetto previste dal D.Lgs.199/2021 all'art.20, c.8, lett. c-quater, determinate in una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici e di tremila metri per gli impianti eolici.>>.

Il presente emendamento non comporta spese.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.30) **DECADUTO**

Al comma 3, lettera b), le parole <<, che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela>> sono sostituite dalle seguenti: <<. Ai soli fini del presente comma, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di mille metri per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e per gli impianti per la produzione di biometano>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (3.31) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le aree situate a meno di 500 metri dai centri abitati o residenziali sono considerate non idonee, senza possibilità di deroga, per impianti con potenza superiore a 1 MW.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Al fine di rafforzare la tutela territoriale e garantire la sicurezza urbanistica, si è deciso di introdurre, come comma autonomo, un nuovo criterio di non idoneità per l'installazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, ovvero prevedere l'esclusione, senza alcuna deroga, delle aree che distano meno di 500 metri dai centri abitati o dalle aree residenziali,

in quanto la prossimità a zone abitate può comportare delle problematiche legate alla gestione degli impianti di grande scala.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis
(Individuazione delle aree vietate)

1. Per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (5.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 il periodo <<Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sono considerati, in particolare:>> è sostituito dal seguente: <<Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, inclusi quelli previsti dal titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, la valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si basa almeno sui seguenti criteri:>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa modifica ha lo scopo di rafforzare il carattere prescrittivo della norma, eliminando ogni possibile ambiguità interpretativa riguardo ai criteri di valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'integrazione garantisce che, nei procedimenti autorizzatori, comprese le procedure previste dal titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, l'analisi e l'applicazione dei criteri indicati nell'articolo avvengano con un obbligo vincolante per l'amministrazione competente, evitando così margini di discrezionalità non previsti dalla legge. L'emendamento, pertanto, contribuisce a migliorare la chiarezza normativa e a rendere più efficace e uniforme l'attuazione delle disposizioni in materia di valutazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (5.1.1) **NON APPROVATO con Subemendamento orale Pellegrino, al punto 1, la lettera b) è soppressa.**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole <<aree di cui agli articoli 2, 3 e 4>> sono aggiunte le seguenti: <<, con evidenza delle iniziative previste a salvaguardia delle esistenti dotazioni ecologiche e ambientali e di ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione delle aree considerate>>;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) la localizzazione nelle aree a destinazione industriale di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa Friuli Venezia Giulia – LR n. 3 del 22 febbraio 2021" >>;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere, secondo la tipologia di impianto, il minor consumo di suolo da occupare o il migliore utilizzo e rispetto del suolo agricolo, privilegiando le soluzioni impiantistiche che perseguono rendimenti remunerativi rispettando i requisiti descritti alla lettera d) e f);>>;

d) alla lettera d) dopo le parole <<puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente,>> sono inserite le seguenti: <<dei prevedibili effetti negativi del progetto sui servizi ecosistemici dell'area e degli impatti microclimatici>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

Con l'emendamento si intende introdurre nella valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili il criterio qualitativo con pari dignità rispetto al criterio del massimo rendimento, ritenendo che la remunerazione della produzione da FER non può ignorare il costo quantificabile con gli strumenti della contabilità economico ambientale.

Servizi ecosistemici. Le modifiche degli usi dei suoli comportano generalmente un cambiamento di flussi e scambi di materia ed energia tra gli ecosistemi, modificando fortemente, in bene e in male, le funzioni ecosistemiche - e quindi i relativi servizi.

Se si considera il valore economico totale di un ecosistema, i servizi ecosistemici di regolazione e parte di quelli propriamente culturali che hanno effetti sulla persona, esprimono un interesse di carattere pubblico e collettivo, determinando ancora una volta gli estremi per una loro valutazione prioritaria, in questo caso anche economica e sociale.

Impatti microclimatici.

Da Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT

Linea Guida ARPAV, novembre 2023.

“Una preoccupazione crescente riguarda la capacità degli impianti fotovoltaici di riscaldare le aree circostanti, influenzando così potenzialmente vari ecosistemi naturali o antropici e impattando negativamente su fauna, flora e salute umana.

Tra i possibili impatti microclimatici causati dagli impianti FVT e A-FVT i più frequenti sono:

- aumento di temperatura dell'aria;
- variazione di umidità dell'aria ed evapotraspirazione (suolo naturale o permeabile);
- diminuzione della radiazione solare (sotto e in prossimità dei pannelli solari);
- variazioni a microscala della ventilazione.

Tra questi impatti, quello più significativo in tutti gli ambienti di localizzazione degli impianti FVT/A-FVT è l'alterazione del campo termico. Si parla di fenomeno di Isola di Calore da Fotovoltaico (PVHI) in analogia al fenomeno microclimatico di Isola di Calore Urbana (UHI) [Barron, 2016]”.

Siti industriali dismessi. L'emendamento fa riferimento alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) ed in

particolare al Capo III del Titolo IV dedicato alla riqualificazione del territorio attraverso il riuso e il recupero delle aree e degli edifici industriali non utilizzati.

Nello specifico, il comma 3 dell'art 81, ha previsto un master plan di riconoscimento dei complessi produttivi degradati, dal quale risultano, in forza della delibera di Giunta regionale n.1703 del 14 novembre 2024 - Lr 3/2021, Art. 82, comma 2, 222 siti produttivi dismessi in 116 Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Al Masterplan sono riconosciute anche le seguenti utilità:

- orientare le azioni dell'Amministrazione regionale in materia di politica industriale;
- orientare gli investitori per valutare le più adeguate sintesi localizzative;
- consentire la valutazione di ulteriori azioni specifiche anche sui piani di natura urbanistico/pianificatoria e ambientali).

HONSELL

Emendamento sostitutivo (5.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 la lettera b) è così sostituita:

<b) la presenza di altri impianti della stessa tipologia sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree agricole, al fine di contenere il consumo di suolo e garantire una distribuzione equilibrata delle

fonti rinnovabili sul territorio regionale. Per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza superiore a 10 MW situati in aree agricole, il principio di equa ripartizione è rispettato se una superficie agricola contigua, vincolata alla non realizzazione di nuovi impianti, pari ad almeno nove volte l'area occupata dall'impianto e ricadente nello stesso Comune o nei Comuni confinanti, viene garantita, e se la somma della superficie occupata dal nuovo impianto e da quelli già autorizzati nella stessa area non supera il 3% della superficie agricola complessiva del territorio comunale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento non introduce nuovi criteri sostanziali ma riorganizza e rende più lineare e leggibile la disposizione, mantenendone inalterata la finalità e riducendo la soglia di potenza per gli impianti fotovoltaici a terra situati in aree agricole.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.3) **RITIRATO**

Alla lettera b), comma 1, ovunque ricorrano, le parole <<della stessa tipologia>> sono sostituite dalle parole: <<per la produzione di energia da fonti rinnovabili>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5.4) **APPROVATO**

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) del comma 1 le parole <<12 MW>> sono sostituite dalle parole <<10 MW>> e dopo le parole <<vincolo di non realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<di impianti della stessa tipologia>>;

b) Dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

<<d bis) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;>>

c) Alla lettera e) del comma 1 le parole <<gli obiettivi e le previsioni del PPR>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR>>

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 5 del presente disegno di legge.

La proposta di cui alla lettera a) affina le previsioni del comma 1, in accoglimento di talune indicazioni emerse nel corso dell'esame in commissione consiliare.

La proposta di cui alla lettera b) integra i criteri di valutazione dei progetti con riferimento ai centri abitati

La proposta di cui alla lettera c) precisa i contenuti di riferimento del PPR.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.5) **DECADUTO**

1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<di potenza superiore ai 12 MW>> sono sostituite dalle seguenti <<di potenza superiore a 1 MW>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Il presente emendamento tende a chiarire che nuove installazioni di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sono consentiti solo nei casi disciplinati dal comma 1 bis) dell'articolo 8 del Dlgs 199/2021 e per impianti con potenza superiore a 1 MW per l'installazione dei quali sarà necessario asservire una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, sempre che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.

LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (5.6) **DECADUTO**

1. Alla lettera b) del comma 1 le parole <<di potenza superiore ai 12 MW>> sono sostituite dalle seguenti <<di potenza superiore a 1 MW>>.

Non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.7) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole <<nelle medesime aree>> sono sostituite dalle parole: <<e nelle aree industriali>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.8) **RITIRATO**

Alla lettera b), comma 1, dopo le parole <<della superficie agricola>> sono aggiunte le seguenti: <<utilizzata>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (5.9) **APPROVATO**

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita:

<<c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento ha l'obiettivo di migliorare la chiarezza, la precisione e la coerenza normativa della lettera c), eliminando espressioni informali come "sfruttando al meglio" e adottando un linguaggio tecnico-giuridico più appropriato. La nuova formulazione chiarisce i criteri progettuali richiesti per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, con un focus su riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione delle risorse energetiche e efficienza produttiva.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.10) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) la presenza di infrastrutture di rete che permettano di collegare impianti di produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entro dodici mesi dalla loro autorizzazione, , tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: considerato che, come appreso mezzo stampa e da numerose segnalazioni pervenute in molte zone della Regione gli impianti FER subiscono il blocco degli inverter per sovratensione, si ritiene di non accelerare la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici che andrebbero a peggiorare questa situazione o che non potrebbero esser collegati, con danno certo per i proponenti.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.11) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<paesaggistico,>> sono inserite le seguenti: <<della biodiversità, dell'efficienza energetica>>;

b) il periodo: <<La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi>> è sostituito dal seguente: <<La localizzazione e la progettazione dell'impianto devono tener conto delle caratteristiche dell'area interessata, attraverso un'analisi approfondita degli elementi costitutivi dell'ambiente, della biodiversità, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio, al fine di privilegiare soluzioni che minimizzino l'impatto su tali componenti e massimizzino l'efficienza energetica dell'impianto.>>.

Nota: Con l'emendamento proposto alla lettera a) si persegue l'obiettivo di ampliare e rafforzare i criteri di valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, introducendo riferimenti espliciti alla biodiversità e all'efficienza energetica sia nei profili di sostenibilità che nelle fasi di localizzazione e progettazione degli impianti. Questo consente una valutazione più completa e integrata degli impatti ambientali e delle performance energetiche degli interventi: l'integrazione del riferimento alla "biodiversità" amplia il campo di valutazione ambientale, assicurando che gli impianti tengano conto della salvaguardia degli ecosistemi e delle specie naturali presenti sul territorio, in linea con le direttive europee (come la Direttiva Habitat 92/43/CEE), mentre l'inserimento del riferimento all'"efficienza energetica" eleva il livello di attenzione alle prestazioni energetiche degli impianti, promuovendo l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino la resa energetica e riducano gli sprechi, in conformità con la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Con la modifica proposta alla lettera b) il testo precedente viene sostituito con una versione più chiara e completa e che enfatizza ancora di più la necessità di un'analisi degli elementi ambientali e il duplice obiettivo di minimizzare l'impatto e massimizzare l'efficienza energetica.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (5.12) **NON APPROVATO**

Alla lettera d), comma 1, dopo le parole <<impatti sociali ed economici>> sono aggiunte le parole: <<, nonché le soluzioni progettuali per il ripristino totale della superficie occupata al fine vita dell'impianto di produzione di energia>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL, COSOLINI

Emendamento modificativo (5.12.1) **APPROVATO con Subemendamento orale dove il testo è così sostituito: <<Che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.>>.**

Al comma 1 dell'articolo 5, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

<<e bis) la localizzazione dell'impianto che non deve compromettere visuali panoramiche, con visuali, reti ecologiche locali, tutelate dagli strumenti urbanistici comunali.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.13) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera f), dopo le parole <<la connettività ecologica>> sono aggiunte le seguenti: <<e che non riduca la biodiversità del luogo>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5.14) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera g) del comma 1 dopo le parole <<al 3 per cento dei proventi.>> sono aggiunte le seguenti: <<Oltre alle misure compensative di cui al periodo precedente, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, limitatamente agli impianti con potenza di picco superiore a 1 MW, può individuare

misure specifiche di cessione di quote di potenza o di energia, determinate in misura proporzionale alla potenza di picco dell'impianto, da destinarsi alle necessità del territorio in cui esso ricade, con particolare riguardo alla costituzione o all'ampliamento di Comunità Energetiche Rinnovabili, o tali da prevedere anche l'offerta di compartecipazione azionaria all'impianto da parte della cittadinanza residente.>>.

Non comporta oneri finanziari

Nota: il presente emendamento è volto a includere tra le possibili compensazioni anche la cessione di una parte dell'energia a beneficio del territorio, sotto forma di potenza a beneficio di Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali o come compartecipazione azionaria della cittadinanza residente. L'emendamento è anche volto a definire strumenti di partecipazione attiva delle comunità locali alla realizzazione e gestione degli impianti.

MASSOLINO, MORETUZZO

Emendamento aggiuntivo (5.15) **NON APPROVATO**

1. Alla lettera g) del comma 1 dopo la parola <<proventi>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, oltre a quanto stabilito dagli ulteriori provvedimenti che fossero individuati ai sensi della lettera. f) del comma 2 dell'Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5 del Decreto Interministeriale 10 settembre 2010 (Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili))>>.

Non comporta oneri finanziari

Nota: Le linee guida nazionali prevedono il 3% max dei proventi come compensazione economica (lett. h)), ma la lett. f) recita "le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali". Il presente emendamento mira quindi ad ampliare le compensazioni.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (5.16) **NON APPROVATO**

1. La lettera h) al comma 1 dell'articolo 5 è così sostituita:

<<h) il pieno coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi attraverso i Comuni territorialmente interessati da progetti di impianti con potenza superiore a 1 MW, in un processo strutturato e trasparente di comunicazione, informazione e consultazione in fase preliminare rispetto all'avvio dei procedimenti autorizzativi e abilitativi, al fine di garantire la massima conoscenza e consapevolezza sugli impatti, i benefici e le eventuali criticità dell'intervento. A tal fine, dovranno essere previsti strumenti e modalità di consultazione pubblica, inclusi incontri aperti, pubblicazione di documenti accessibili e piattaforme digitali interattive, favorendo un dialogo costruttivo tra cittadini, enti locali e soggetti proponenti e assicurando che le osservazioni e i contributi raccolti possano costituire elementi validi per l'attività di valutazione nei successivi iter autorizzativi.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento è stato redatto al fine di rendere ancor più chiaro e trasparente l'obiettivo intrinseco alla lettera h).

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.17) **NON APPROVATO**

Al comma 1, lettera h), dopo le parole <<di potenza superiore a 1 MW>> sono aggiunte le seguenti: <<e di ascolto e co-decisione, aperto a pratiche di co-progettazione degli impianti, co-investimento negli stessi, coinvolgimento attivo nella definizione delle compensazioni eventualmente previste e nel monitoraggio dell'erogazione delle stesse lungo l'intero ciclo di vita del progetto>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (5.18) **NON APPROVATO**

2. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

<<h bis) ai fini della trasparenza e della sostenibilità economica dell'intervento, l'azienda proponente deve dimostrare adeguata solidità finanziaria, presentando un bilancio certificato relativo all'anno precedente. Tale bilancio deve attestare ricavi proporzionati all'entità dell'investimento previsto, al fine di garantire la capacità economica di realizzazione e gestione dell'impianto.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce un nuovo criterio di valutazione per i progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aggiungendo la lettera h-bis al comma 1 dell'articolo 5. La nuova disposizione stabilisce che, ai fini della trasparenza e della sostenibilità economica dell'intervento, l'azienda proponente debba dimostrare un'adeguata solidità finanziaria. A tal fine, è richiesto che l'azienda presenti un bilancio certificato relativo all'anno precedente, il quale deve attestare ricavi proporzionati all'entità dell'investimento previsto. L'obiettivo di questa modifica è garantire che i soggetti proponenti dispongano di risorse economiche sufficienti non solo per la realizzazione dell'impianto, ma anche per la sua gestione a lungo termine. Questo criterio intende prevenire situazioni in cui progetti di grande rilevanza energetica e ambientale vengano avviati da aziende prive di una reale capacità finanziaria, riducendo il rischio di incompiutezze, abbandoni o difficoltà operative nel tempo.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (5.19) **RITIRATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

<<h bis) la predisposizione di una garanzia fideiussoria finalizzata a coprire i costi di smantellamento e ripristino dell'area al termine del ciclo di vita dell'impianto, garantendo che il sito sia restituito alle condizioni originarie o ad altro utilizzo compatibile con la pianificazione territoriale e ambientale.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa integrazione assicura che i progetti di impianti da fonti rinnovabili includano un meccanismo di tutela economica per la gestione del fine vita degli impianti, prevenendo il rischio di abbandono delle strutture e il degrado del territorio.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5.20) **NON APPROVATO**

1. Dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente:

<<h bis) la stipula già avvenuta o che il proponente si impegna a concludere al massimo entro l'entrata in esercizio dell'impianto, a pena di nullità dell'autorizzazione, di contratti con una o più aziende agricole in ordine al mantenimento a coltura di tutte le superfici ricadenti nel perimetro dell'impianto per tutta la sua durata di vita prevista;>>.

Non comporta oneri finanziari.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.21) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) per gli impianti di produzione di biometano, le dimensioni dell'impianto che devono essere proporzionate alla capacità di reperimento delle materie prime nell'area ricompresa entro un raggio di 20 chilometri dall'impianto.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.22) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) con particolare riferimento alle aree classificate agricole, l'impegno a stipulare contratti con una o più aziende agricole per il mantenimento in coltura delle porzioni di superficie dell'impianto non occupate direttamente dalle infrastrutture.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (5.23) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

<<h bis) la capacità della rete elettrica di assorbire l'energia prodotta da nuovi impianti di produzione energetica.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.24) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante adeguata fideiussione bancaria o assicurativa.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.25) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

<<h bis) esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, la capacità di approvvigionamento, la provenienza e la superficie agricola necessaria alla produzione del biometano.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5.26) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis) Fermo restando quanto previsto al comma 1, per determinare il regime autorizzativo o procedurale cui è soggetto l'intervento, è vietato l'artato frazionamento derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.27) **RITIRATO**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le compensazioni di cui al comma 1, lettera g), possono riguardare direttamente anche soggetti privati e persone fisiche proprietari di aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino entro una distanza inferiore a 1000 dall'impianto.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CELOTTI, CARLI, MORETTI, MARTINES, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.28) **RITIRATO**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le compensazioni di cui al comma 1, lettera g), possono avvenire anche mediante la cessione di energia a titolo gratuito.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.29) **RITIRATO**

Al comma 2, dopo le parole <<infrastrutture connesse>> sono aggiunte le seguenti: <<comprese, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le superfici necessarie per la produzione della materia prima.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento aggiuntivo (5.30) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 5 le parole <<Entro dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro e non oltre dodici mesi>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (5.31) **NON APPROVATO**

Al comma 3, le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5.32) **NON APPROVATO**

Al comma 3, dopo le parole <<funzionalmente connesse>> sono aggiunte le parole <<e per lo svolgimento nel tempo dei processi partecipativi di cui al punto 1 h>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.33) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 le parole <<Decorso tale termine si prescinde dal parere>> sono soppresse.

Non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, LIGUORI

Emendamento modificativo (5.34) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In fase di valutazione del progetto sono altresì individuate le eventuali modalità e spazi funzionali a garantire il transito del bestiame in occasione della transumanza stagionale.>>.

Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5 bis.1) **RITIRATO**

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

(Danni da eventi meteorologici)

1. In caso di eventi meteorologici che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici, dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto, i proponenti si impegnano alla pulizia e al ripristino dei territori colpiti da tali dispersioni.

2. Il proponente costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari al 30 per cento del costo previsto nel computo metrico dell'impianto da realizzare.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: Con il parere espresso il 20 dicembre 2024 in una procedura di valutazione di impatto ambientale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha scritto alla Regione Friuli Venezia Giulia che "si dovrebbe prevedere una procedura relativa alle misure da attuarsi in caso di eventi meteorologici estremi (grandinate, trombe d'aria, ecc.) che potrebbero causare danneggiamento e rottura dei pannelli fotovoltaici e dispersione in aria e al suolo delle sostanze contenute negli stessi, danneggiamento degli inverter, danneggiamento delle batterie di stoccaggio agli ioni di litio o di altre componenti dell'impianto".

CAPOZZI

Emendamento modificativo (5 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter
(Garanzie Finanziarie)

1. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato presenta presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, a copertura:

a) della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma;
b) dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica;
c) degli interventi di pulizia a ripristino in caso di danni provocati da eventi meteorologici;
d) del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico).

2. La garanzia di cui al comma 1 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione regionale.

5. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 1, nei termini perentori indicati dai commi 1 e 8, determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo e dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta

rilasciate a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi.

6. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 1, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER a energia solare per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori.>>.

Nota: Oltre alle usuali garanzie fideiussorie rilasciate per il ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto, con la presente si vincola il proponente anche alla realizzazione dell'intervento autorizzato, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei sistemi agrivoltaici individuati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 436 del 22 dicembre 2023 (DM Agrivoltaico) per tutta la durata dell'impianto, nonché alla pulizia e al ripristino dei luoghi (interni ed esterni al perimetro in cui è insediato) oggetto di danneggiamento in caso di eventi meteorologici estremi.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (5 quater.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 quater

(Informazione e trasparenza)

1. Gli impianti di cui alla presente legge devono essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente in luogo accessibile e visibile che riporta:

- a) gli estremi dell'atto di autorizzazione e della relativa comunicazione;
- b) la data di attivazione e dismissione;
- c) i dati dell'operatore.>>.

Nota: Questo articolo chiede che sulla recinzione dell'impianto ci sia un cartello informativo che consenta a chiunque di conoscere chi è il soggetto autorizzato e quale l'atto di autorizzazione, in modo che sia possibile accedere anche ai contenuti dell'autorizzazione e, in particolare, agli obblighi contrattuali ai fini del controllo della loro attuazione. Tale norma è già esistente per gli impianti di telecomunicazione (v. art. 24 della LR 3/2011 recante "Norme in materia di telecomunicazioni").

Non comporta oneri finanziari.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (5 quinquies.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 5 quater è inserito il seguente

<<Art. 5 quinquies

(Supporto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia)

1. FVG Energia S.p.a. è autorizzata a stipulare convenzioni con i Comuni del Friuli Venezia Giulia per il supporto alle Amministrazioni comunali nei procedimenti autorizzatori.>>

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CAPOZZI**Emendamento modificativo (6.1) NON APPROVATO**

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole << delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e >> sono soppresse;

b) Le parole << comma 3 lettera a) >> sono soppresse;

c) Le parole << comma 1, lettera d) >> sono soppresse.

2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole << commi 1 e 3, lettera b) >> sono soppresse.

3. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole << commi 1 e 3, lettera b) >> sono soppresse;

4. Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole << comma 1 e 3, lettera b) >>.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Nota: La Cartografia delle superfici e delle aree idonee introdotta dal comma 1 dell'articolo 6 risulta essere già prevista a livello nazionale con la realizzazione della Piattaforma digitale per le Aree idonee dall'articolo 21 del decreto legislativo 199/2021 ad opera del Gestore dei Servizi Energetici GSE spa. Pertanto, si Mantiene la previsione di realizzare un'unica cartografia delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 del DDL 35, integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2. Con successivi emendamenti si prevedono le modalità di implementazione da parte dell'amministrazione regionale della Piattaforma Digitale delle Aree Idonee del GSE e si modificherà l'articolo o comma 1 permettendo alla Legge Regionale di entrare immediatamente in vigore e non solo dalla pubblicazione della Delibera di Giunta prevista dal presente articolo 6, comma 4.

HONSELL**Emendamento sostitutivo (6.2) NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole << Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite >> sono sostituite dalle seguenti: << Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), nonché delle superfici e delle aree non idonee individuate all'articolo 3, comma 3, lettera a), è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione ed è consultabile attraverso >>;

b) dopo le parole << tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg >> sono inserite le seguenti: << , garantendo accessibilità costante a tutte le parti interessate >>;

c) la parola << consentono >> è sostituita dalla seguente: << permettono >>;

d) le parole << si basano >> sono sostituite dalle seguenti: << sono basati >>

e) dopo le parole << contestualizzazione geografica e geometrica >> sono aggiunte le seguenti: << più precisa >>;

f) le parole << La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia >> sono sostituite dalle seguenti: << La cartografia è aggiornata costantemente e in modalità automatizzata, attraverso l'interscambio continuo di dati tra le strutture regionali competenti per materia >>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con la prima lettera di modifica si rende maggiormente leggibile il testo; con la lettera b) si inserisce il riferimento all'accessibilità costante a tutte le parti interessate; con la lettera c) si prevede un sinonimo più diretto in questo contesto normativo; con la lettera d) si uniforma il linguaggio giuridico ed infine con la lettera e) si rende maggiormente leggibile il testo, inserendo un riferimento alla continuità dell'aggiornamento.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (6.3) **APPROVATO**

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le modalità di tenuta della cartografia assicurano l'interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale.>>

b) Al comma 3 dopo le parole <<con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,>> sono inserite le seguenti: <<sentito il competente organo periferico del Ministero della Cultura>>.

c) Al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo <<I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 6 (Cartografia) del ddl.

La proposta di cui alla lettera a) precisa che la cartografia assicura l'interscambio degli strati informativi con la Piattaforma unica digitale nazionale per impianti a fonti rinnovabili.

La proposta di cui alla lettera b) precisa che in sede istruttoria sarà sentito il competente organo periferico del Ministero della Cultura onde acquisire le valutazioni in ordine alle tutele dei beni culturali e paesaggistici.

La proposta di cui alla lettera c) declina espressamente le attività di compartecipazione dei Comuni alla definizione della cartografia delle aree non idonee.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (6.4) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. La piattaforma WebGIS Eagle.fvg dovrà includere altresì una sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, in cui verranno pubblicati in tempo reale gli stati di avanzamento dei procedimenti autorizzatori, gli impianti approvati, le motivazioni delle autorizzazioni o dei dinieghi e i relativi impatti ambientali, paesaggistici ed economici stimati.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si potenzia la trasparenza dei dati e l'accessibilità delle informazioni sulla piattaforma WebGIS Eagle.fvg ed aggiunge il riferimento alla pubblicazione in tempo reale dello stato di avanzamento dei procedimenti autorizzatori e dei dati relativi ai progetti approvati.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (6.5) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

<<2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposta la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Entro 180 giorni dalla medesima data, la cartografia è approvata ai sensi dei commi 3 e 4 e resa consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.>>.

nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento accelera il processo di individuazione delle superfici e delle aree non idonee, stabilendo che la cartografia sia predisposta entro 90 giorni ed approvata entro 180 giorni, rendendo altresì più rapida la pubblicazione delle informazioni per i cittadini e per gli operatori del settore.

PELLEGRINO, Relatrice di minoranza

Emendamento modificativo (6.6) **NON APPROVATO**

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<Entro dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro e non oltre dodici mesi>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,>> sono inserite le seguenti: <<ottenuto, entro 30 giorni dalla deliberazione, il parere obbligatorio della Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (6.7) **NON APPROVATO**

Al comma 2 le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (6.8) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole <<e della Commissione consiliare competente,>> sono inserite le seguenti: <<nonché acquisito il parere dei Consigli comunali delle aree interessate,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Questa integrazione garantisce che i Consigli comunali delle aree coinvolte abbiano un ruolo consultivo prima dell'approvazione preliminare della cartografia, assicurando una maggiore partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano il loro territorio.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (6.9) **NON APPROVATO**

1. Al comma 3 le parole <<, decorso il quale si prescinde dal parere>> sono soppresse.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (6 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Piattaforma digitale nazionale per le Aree Idonee)

1. Per garantire le attività necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e le connesse attività di monitoraggio, la Regione rende disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.

2. Al fine di rendere disponibili le informazioni necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, i Comuni, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, trasmettono alla struttura regionale competente le informazioni relative al proponente, all'area interessata, alle caratteristiche dell'impianto e agli eventuali motivi ostativi al perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

3. I Comuni trasmettono, altresì, con le modalità già in uso ed entro trenta giorni dal perfezionamento, le informazioni sui titoli abilitativi perfezionati in seguito alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro i termini ivi previsti, la Regione può adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le linee guida per rendere disponibili le informazioni di propria competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della piattaforma di cui al precedente comma 1, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dai Comuni.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (6 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 ter

(Gestione dell'infrastruttura o Riserva di quote di energia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un dialogo con i gestori delle infrastrutture e delle reti energetiche al fine di individuare i meccanismi per riservare una quota di potenza alle necessità energetiche del territorio, con particolare riguardo alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all'autoconsumo ovvero alle necessità energetiche per le installazioni di potenza inferiore a 1MW.>>.

Nota: il presente emendamento è volto a evitare che l'installazione di impianti piccoli e diffusi, che è assolutamente da prediligere, o impianti legati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (specialmente quelle Solidali) venga frenata dall'impossibilità di allacciamento a causa di impianti utility scale che occupano tutta la potenza disponibile nelle cabine.

Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento soppressivo (7.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 7 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (7 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente

<<Art. 7 bis

(Incentivi per la realizzazione di impianti nelle aree idonee)

1. Al fine di favorire la tutela del patrimonio agricolo, paesaggistico, culturale e archeologico, la Regione è autorizzata a concedere incentivi per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 2.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.>>.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (8.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Nota: L'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo 199/2021 stabilisce che siano le Regioni a individuare con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21 e non con successivi adempimenti amministrativi. Pertanto, il Disegno di Legge 38 può entrare immediatamente in vigore con l'approvazione della presente, senza attendere l'approvazione delle cartografie di cui all'articolo 6 e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come è stato previsto dall'articolo 57 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)) applicando ai procedimenti in corso le norme

contenute al relativo articolo 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) che ha modificato l'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, MENTIL

Emendamento modificativo (8.2) **ASSORBITO**

Il comma 1 è abrogato.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

CELOTTI, FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (8.3) **NON APPROVATO**

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui al titolo terzo, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento aggiuntivo dell'emendamento 8.4 (8.3.1) **APPROVATO**

1. L'emendamento 8.4 è modificato come segue:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) Dopo il comma 2 è inserita la seguente:

2 bis. Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le coperture delle superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.>>.

Nota: il sub emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 8 (Disposizioni transitorie) del ddl.

La proposta introduce un criterio transitorio per governare l'insediamento di impianti di biometano in assenza delle Linee guida di cui all'articolo 5.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (8.4) **APPROVATO**

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) del comma 2 le parole <<lettere a), b) e h)>> sono sostituite dalle seguenti <<a), b), c), d bis) e h)>>.

b) Al comma 3 le parole <<Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle more di tale recepimento l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 8 (Disposizioni transitorie) del ddl.

La proposta di cui alla lettera a) coordina la previsione con le modifiche introdotte al comma 5.

La proposta di cui alla lettera b) riformula e affina la previsione transitoria che opera prima del recepimento da parte dei Comuni delle delimitazioni delle aree e condiziona l'autonomia di scelta pianificatoria comunale. La determinazione dell'azione legislativa regionale va ricondotta sia al quadro di

pubblica utilità entro il quale lo Stato colloca gli interventi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia agli obblighi cogenti di attuazione dei provvedimenti nazionali in tema di transizione energetica.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

HONSELL, FASIOLO, CAPOZZI, CARLI

Emendamento modificativo (8.4.1) **DECADUTO**

1. All'articolo 8, comma 3, il periodo <<Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.>> è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'eliminazione di questo periodo mira a restituire ai Comuni il pieno controllo sulle proprie decisioni urbanistiche durante la fase transitoria di recepimento delle perimetrazioni previste dalla legge.

MARTINES, CARLI, MORETTI, CELOTTI, POZZO, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (8.5) **NON APPROVATO**

Al comma 3, dopo le parole <<I Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale,>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (8.6) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 8, comma 3, dopo le parole <<ai regolamenti edilizi.>> è inserito il seguente periodo: <<Tale recepimento non può comportare variazioni della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento chiarisce che il recepimento delle perimetrazioni nei piani urbanistici comunali non può comportare la modifica della destinazione d'uso urbanistica preesistente delle aree interessate, garantendo maggiore stabilità e coerenza nella pianificazione territoriale e tutelando le scelte urbanistiche già effettuate dai Comuni.

HONSELL

Emendamento sostitutivo (9.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 9, comma 1, le parole <<Sono abrogati, in particolare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono abrogati:>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con il presente emendamento si mantengono le stesse disposizioni normative oggetto di abrogazione già previste nel testo originario, ma ne si modifica la forma di illustrazione per garantire una maggiore chiarezza.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (10.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

<<1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 al Consiglio regionale, che ne valuta i risultati ottenuti.

2. L'amministrazione regionale può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (10.2) **APPROVATO**

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;
- b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;
- c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'articolo 6 e le soluzioni proposte.>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a modificare l'articolo 10 (Clausola valutativa) del ddl al fine di precisare i contenuti più significativi della relazione.

L'emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Amministrazione regionale in quanto reca modifiche testuali di stampo puramente normativo.

HONSELL

Emendamento modificativo (10.3) **RITIRATO**

1. All'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<che documenta>> sono aggiunte le seguenti: <<in modo dettagliato e strutturato>>;

b) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024>>;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

<<1bis. La relazione di cui al comma 1 deve includere almeno i seguenti elementi:

- a) il numero, la tipologia e la distribuzione territoriale degli impianti autorizzati e realizzati nell'anno di riferimento, con l'indicazione della loro potenza complessiva e dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti installati, anche in relazione alla tutela delle aree non idonee individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- c) lo stato di avanzamento degli obiettivi relativi alla decarbonizzazione;
- c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della normativa, comprese le problematiche connesse ai procedimenti autorizzativi, alle tempistiche di realizzazione e al coordinamento tra gli enti competenti;
- d) le misure correttive e le eventuali modifiche normative proposte dalla Giunta regionale per migliorare l'efficacia della disciplina vigente, garantendo il bilanciamento tra esigenze di sviluppo energetico e tutela del territorio;

e) il livello di coinvolgimento e partecipazione degli enti locali, dei cittadini e dei portatori di interesse diffuso nel processo di pianificazione e attuazione delle politiche energetiche regionali.

1 ter. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, esamina la relazione e può formulare osservazioni o raccomandazioni alla Giunta regionale, anche attraverso specifici atti di indirizzo volti ad adeguare le politiche e gli strumenti attuativi della presente legge.

1 quater. La relazione è resa pubblica e consultabile sul sito istituzionale della Regione, garantendo la massima trasparenza e accessibilità ai dati raccolti.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con queste proposte emendative si desidera rendere la clausola valutativa più strutturata, dettagliata e orientata maggiormente al monitoraggio effettivo dell'attuazione della legge, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla partecipazione pubblica, favorendo altresì eventuali aggiornamenti normativi.

PUTTO, LIGUORI, MORETUZZO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 10 bis.1 (10 bis.0.1) **NON APPROVATO**

All'emendamento 10 bis 1, il testo dell'articolo 10 bis, aggiunto con tale emendamento, è così sostituito:

<<Articolo 10 bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone un apposito regolamento finalizzato a semplificare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse, al fine di limitare l'utilizzo di terreno agricolo o di pregio ambientale e paesaggistico>>.

Non comporta oneri finanziari

Nota: il presente emendamento si prefigge lo scopo di regolamentare una procedura secondo la quale chi installa impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree militari dismesse possa beneficiare di procedure autorizzative semplificate rispetto a quanto offerto dagli strumenti in vigore; così facendo si potrebbero ridurre il tempo e la burocrazia necessari per avviare i progetti, contribuendo così a una più efficace riqualificazione di spazi inutilizzati.

PUTTO

Emendamento aggiuntivo (10 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<Art. 10 bis

(Incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge la giunta regionale, sentita la commissione consigliare competente, predispone un apposito regolamento finalizzato ad incentivare economicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse, al fine di limitare l'utilizzo di terreno agricolo o di pregio ambientale e paesaggistico>>.

Nota: il presente emendamento si prefigge lo scopo di regolamentare una procedura secondo la quale chi installa impianti fotovoltaici su superfici già impermeabilizzate, coperture di edifici, parcheggi o aree dismesse possa beneficiare di incentivi economici e agevolazioni fiscali maggiorate rispetto a quanto offerto dagli strumenti in vigore. Parallelamente, semplificando le procedure autorizzative per le aree non agricole, si potrebbero ridurre il tempo e la burocrazia necessari per avviare i progetti, contribuendo così a una più efficace riqualificazione di spazi inutilizzati. Questo approccio non solo favorirebbe l'espansione delle energie rinnovabili in zone a minor impatto sul patrimonio agricolo, ma promuoverebbe anche la rigenerazione urbana, evitando che suoli fertili vengano convertiti in impianti fotovoltaici, mantenendo intatta la funzione primaria delle aree agricole o di quelle di pregio ambientale e paesaggistico.

POZZO, CARLI, MORETTI, MARTINES, CELOTTI, FASIOLO, MENTIL

Emendamento modificativo (11.1) **DECADUTO**

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7 bis si provvede a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027 (capitolo s/ 68745).>>.